

dal 1749



OPERA PIA FACCIO FRICHERI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Silvio Pellico n.2
Carignano, TO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 02

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza di Villafranca Piemonte – Adesione, approvazione convenzione e autorizzazione al Presidente alla firma.

L'anno duemilaventidue addì 04 del mese di aprile alle ore 21,00 presso i locali dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
CURTO Domenico	Presidente	X	
BENSO Candido	Vice Presidente	X	
CAPELLO Mauro	Consigliere	X	
PEJRETTI Valerio	Consigliere	X	
RISSO Alessandro	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO Daniele.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 02 del 04.04.2022

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza di Villafranca Piemonte – Adesione, approvazione convenzione e autorizzazione al Presidente alla firma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che nel corso dell'anno 2022 l'Ente prevede di svolgere alcune gare d'appalto di importo rilevante;

- che l'ASP Opera Pia Faccio Frichieri è soggetta al D.Lgs 50/2016 *Codice dei contratti pubblici*;

- che pertanto oltre agli obblighi specifici legati alle tipologie di gara e alle fasce di importo l'Ente è soggetto anche a due obblighi rilevanti, ovvero l'appoggio ad una Centrale Unica di Committenza, e l'uso di una piattaforma di negoziazione telematica per lo svolgimento delle procedure;

Rilevato che il Comune di Carignano non fa parte di una CUC territoriale, per cui non può fungere da punto di ingresso per l'Ente nei meccanismi citati;

Preso atto che il Presidente, a seguito di consultazione con il Segretario Direttore, ha chiesto con consultazione prot. al Sindaco del Comune di Villafranca Piemonte se vi fosse la possibilità di inserire l'Ente nella convenzione che regola la CUC di cui fanno parte:

- Il Comune di Villafranca Piemonte
- Il Comune di Torre San Giorgio
- Il Comune di Vigone
- L'APSP Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone
- L'APSP Pensionato Regina Elena di Pancalieri

e che utilizza come strumento telematico di negoziazione la piattaforma Traspare della L&G Solutions;

Visto lo schema di convenzione, allegato, e in particolare le condizioni per l'adesione alla Centrale;

Visto il regolamento della Centrale Unica di Committenza, allegato;

Ritenuto di aderire alla convenzione per la costituzione della Centrale, di approvare lo schema di convenzione e di autorizzarne la firma;

Preso atto che il Segretario dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce;

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017;

Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di aderire alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Villafranca Piemonte;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione e il regolamento della Centrale Unica di Committenza;
- 3) Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione.

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell'Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: **“Centrale Unica di Committenza di Villafranca Piemonte – Adesione, approvazione convenzione e autorizzazione al Presidente alla firma.”**

Carignano, lì 04.04.2022.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Repertorio n. [REDACTED] del [REDACTED].

SCHEMA DI CONVENZIONE

(art. 30, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni)

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE MEDIANTE “ACCORDO CONSORTILE” DI STRUTTURA ORGANIZZATA OPERANTE QUALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TORRE SAN GIORGIO, VIGONE E VILLAFRANCA PIEMONTE ED IL CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI ED IL PENSIONATO REGINA ELENA

(Centrale di Committenza istituita ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, e sue successive modifiche ed integrazioni)

L'anno [REDACTED], il giorno [REDACTED], del mese di [REDACTED],

TRA

- Il **COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO**, C.F. 85001350041, P.I. 00495640047, con sede in Via Maestra Adolfo Sarti n. 27, 12030 Torre San Giorgio (CN), rappresentato dal signor [REDACTED], nella sua qualità di Sindaco pro - tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. [REDACTED], del [REDACTED].
- Il **COMUNE DI VIGONE**, C.F. 85003470011, P.I. 04004340016, con sede in Via Palazzo Civico n. 18, 10067 Vigone (TO), rappresentato dal signor [REDACTED], nella sua qualità di Sindaco pro - tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. [REDACTED], del [REDACTED].
- Il **COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE**, C.F. 01692900010, P.I. 01692900010, con sede in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), rappresentato dal signor [REDACTED], nella sua qualità di Sindaco pro - tempore, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. [REDACTED], del [REDACTED].
- Il **CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI**, C.F. 85000390014, P.I. 043721300125, con sede legale in Via Ospedale n. 1, 10067 Vigone (TO), rappresentato dal signor [REDACTED], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. [REDACTED], del [REDACTED].
- Il **PENSIONATO REGINA ELENA**, C.F. 85002310010, P.I. 05884040014, con sede legale in Via Pinerolo n. 61, 10060 Pancalieri (TO), rappresentato dal signor [REDACTED], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. [REDACTED], del [REDACTED].

Si conviene e si stipula quanto appresso.

PREMESSO:

- Che il Titolo I, capo V, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione.

- Che l'art. 30, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- Che l'art. 15, della Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni prevede che:
 - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - b) a far data dal 30.06.2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi della lettera q bis, del primo comma, dell'art. 1, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.
- Che ai sensi della lettera i), del primo comma, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni la Centrale Unica di Committenza è un'amministrazione aggiudicatrice od un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze [le attività svolte su base permanente sono riguardanti: 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti] e, se del caso, attività di committenza ausiliarie [le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata].
- Che il quarto comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia, ferme restando le deroghe previste dall'art. 36, del medesimo Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, per gli affidamenti di importi contenuti, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture con una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo ad una Centrale di Committenza od a Soggetti Aggregatori qualificati;
 - b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali di Committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della Legge 07.04.2014, n. 56.

- Che il quinto comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle Centrali di Committenza in forma di aggregazione di Comuni non capoluogo di Provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della Centrale di Committenza coincide con l'Ambito Territoriale di riferimento, individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle Province, delle Città Metropolitane e degli Enti di area vasta di cui alla Legge 07.04.2014, n. 56.
- Che ai sensi del decimo comma, dell'art. 216, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni è consentita l'operatività delle Centrali Unica di Committenza già costituite, se iscritte all'anagrafe di cui all'art. 33 ter, del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella Legge 17.12.2012, n. 221 (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).
- Tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 40, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione ed in particolare:
 - le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice svolte da Centrali di Committenza sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5 bis, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - a decorrere dal 18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure svolte dalle Stazioni Appaltanti sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
- Che i Comuni e gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni citate, hanno deciso di gestire, tramite convenzione un Ufficio Comune per dare vita alla cosiddetta Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cardè, Torre San Giorgio, Villafranca Piemonte, Vigone ed il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari ed il Pensionato Regina Elena, che a far data dal 01.01.2019 che gestisca in maniera esclusiva le gare finalizzate all'acquisizione di servizi e forniture e lavori, salvo le deroghe normative.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 01) Oggetto e finalità.

La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni ha per oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte ed il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari ed il Pensionato Regina Elena, in attuazione della disciplina dettata dal quarto comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni e gli Enti aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

La convenzione attua quanto previsto dal quarto comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni ed agli Enti associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dal quarto comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni ad esso correlate.
- b) Consentire ai Comuni ed agli Enti associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione.
- c) Consentire ai Comuni ed agli Enti associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni.
- d) Produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico - produttive tra i Comuni e gli Enti associati.
- e) Valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

La presente convenzione non si applica:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dal sesto comma e seguenti, dell'art. 7, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Enti disciplinanti le collaborazioni autonome (come per esempio i servizi d'arbitrato e di conciliazione, gli incarichi di patrocinio legale).
- b) Alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni ed Enti associati in base all'art. 12, della Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34 / E del 21.11.2013.
- c) Alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico - privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni ed Enti associati.
- d) Alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi.
- e) Adesione ad un seminario od un convegno.

- f) Pagamenti di quote associative.
- g) Servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.
- h) Alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dal quarto comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- i) Trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all'attività istituzionale.
- j) Affidamenti a soggetti sottoposti a controllo analogo.
- k) Acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive.
- l) A tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal quarto comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni o comunque non richiedenti l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25, del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23.06.2014, n. 89 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 07.07.2011, n. 4 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- m) A tutti gli acquisti che i singoli Comuni ed Enti associati possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre Centrali di Committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, salvo eventuali modifiche nascenti da futuri provvedimenti legislativi riguardanti l'acquisizione di beni e servizi in economia diretta (amministrazione diretta).

La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri Enti che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni.

In tal caso l'Ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

Art. 02) Ambito territoriale.

La Centrale Unica di Committenza è istituita presso il Comune capofila che viene individuato nel Comune di Villafranca Piemonte.

L'ambito territoriale relativo alla costituzione della Centrale Unica di Committenza è individuato nei territori dei Comuni ed Enti associati della presente convenzione.

Art. 03) Operatività della convenzione e durata.

La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza.

Art. 04) Organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

La Centrale è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotata di autonomia operativa – funzionale, come meglio specificata nei successivi articoli.

La legittimazione attiva e passiva in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo alla Stazione Appaltante, ovvero all'Ente nel cui interesse è stata predisposta la procedura di gara.

Art. 05) Funzioni, attività, servizi conferiti e procedimento di competenza della Centrale Unica di Committenza.

Alla Centrale Unica di Committenza sono delegate in base all'art. 30, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) collaborazione con i Comuni ed Enti associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli artt. da 45 a 55, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- b) Collaborazione con i Comuni ed Enti associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'Ente o degli Enti interessati.
- c) Definizione, in accordo con i Comuni ed Enti associati, della procedura di gara per la scelta del contraente.
- d) Collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara.
- e) Definizione, in collaborazione con i Comuni ed Enti associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati.
- f) Definizione, in collaborazione con i Comuni ed Enti associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub - criteri, dei relativi pesi e sub - pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi.
- g) Definizione, in accordo con i Comuni ed Enti associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli Enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza.
- h) Predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea.
- i) Redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate.

- j) Cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa.
- k) Nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni ed Enti associati.
- l) Cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico - giuridici per la difesa in giudizio.
- m) Cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
- n) Provvede all'aggiudicazione provvisoria.
- o) Collabora con i Comuni od Enti associati ai fini della stipulazione del contratto.

Art. 06) Funzioni ed attività ulteriori che possono essere svolte dalla Centrale Unica di Committenza nell'interesse ed in collaborazione con i Comuni e gli Enti associati alla convenzione.

Costituiscono funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni ed Enti associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni ed Enti associati), servizi e forniture.
- b) Coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni ed Enti associati.
- c) Promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei nei Comuni ed Enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale Unica di Committenza; in base a tale attività i Comuni ed Enti associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla Centrale Unica di Committenza.

Art. 07) Funzioni, attività e servizi di competenza dei singoli Comuni ed Enti associati.

Fermo restando i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza dei Comuni od Enti associati, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del Responsabile Unico dei Procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione dei progetti, determinazione a contrattare e relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Comune od Ente associato:

- a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento di cui Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- b) La redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto, la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto ed elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto.
- c) L'adozione della determina a contrattare e la prenotazione di impegno di spesa.
- d) Determinazione di aggiudicazione definitiva.
- e) La stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune od Ente associato o mediante scrittura privata.
- f) L'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi, ove non soggetto ad espletamento di gara.
- g) Ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti lavori.
- h) Il collaudo statico e tecnico - amministrativo delle opere del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- i) Gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento.
- j) Comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni previste dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune od Ente associato può delegare alla Centrale Unica di Committenza l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.

Il Comune od Ente associato potrà avvalersi del supporto della Stazione Appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune od Ente associato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale Unica di Committenza riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice.

Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Comune od Ente associato.

Art. 08) Responsabilità della Centrale Unica di Committenza.

Alla direzione della Centrale Unica di Committenza (Responsabile del Servizio Gare) è preposto un Responsabile all'uopo nominato dal Sindaco capo fila ed in caso di assenza od impedimento potrà essere sostituito da altro personale del Comune od Ente associato.

Il responsabile dirige il servizio gare e il personale ad esso eventualmente assegnato dal Comune od Ente associato.

Ha piena autonomia nell'organizzazione delle risorse umane e strumentali e svolge tutte le funzioni gestionali previste dalla Legge ivi comprese la sottoscrizione del bando e nomina la commissione di gara.

I componenti possono essere sostituiti da altri esperti designati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Inoltre per i lavori pubblici il Responsabile Unico del Procedimento dovrà svolgere i compiti previsti dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 09 Forme di consultazione tra i Comuni ed Enti associati.

La Conferenza dei Sindaci o Presidenti è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni o dai Presidenti degli Enti associati o loro delegati ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni o Presidenti degli Enti associati ed aderenti alla convenzione.

La Conferenza dei Sindaci o Presidenti verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ne monitora le attività ed i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

La Conferenza dei Sindaci o Presidenti individua i criteri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenziosi.

Art. 10) Impegni dei Comuni ed Enti aderenti.

I Comuni od Enti associati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato oltre, all'uniformità dei comportamenti delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.

A tali fini la Centrale Unica di Committenza avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune od Ente associato provvede allo studio ed all'esame comparato di regolamenti, atti e procedure vigenti nei Comuni od Enti associati, all'adozione di procedure uniformi, allo studio ed all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

Art. 11) Rapporti finanziari.

La Centrale Unica di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già attualmente in servizio senza aggravio di spesa sui bilanci dei Comuni ed Enti associati.

I Comuni e gli Enti associati utilizzano di norma personale dipendente proprio, anche ricorrendo all'istituto del distacco, anche parziale o temporaneo.

I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune od Ente associato, sono rimborsati dal medesimo al termine della procedura di gara, mediante parametri che tengano in debito conto il ricorso all'opera dell'ufficio da parte dei Comuni od Ente associato.

I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti tra i Comuni e gli Enti associati interessati in base proporzionale alla relativa spesa all'interno del quadro economico generale dei lavori, servizi o forniture da appaltare.

Art. 12) Informazione ed accesso agli atti.

La Centrale Unica di Committenza in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva ad opera della Stazione Appaltante, assicura ai cittadini, singoli ed associati, ed in generale a chiunque vi abbia interesse l'accesso all'informazione sullo stato dei medesimi atti ai sensi della Legge Regionale 19.03.1991, n. 10 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13) Richieste finanziamenti gestione associata.

Il Comune sede della Centrale Unica di Committenza si impegna a candidare il progetto Centrale di Committenza sui bandi Regionali e Nazionali per il finanziamento dei servizi associati.

L'eventuale finanziamento potrà essere utilizzato per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni o degli Enti associati.

Art. 14) Modifiche della convenzione.

Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dai competenti organi comunali di tutti gli enti convenzionali;

Art. 15) Adesione di nuovi Comuni od Enti e recesso dalla convenzione.

Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni od Enti di aderire alla presente convenzione, previa approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali o Consigli di Amministrazione.

L'ingresso di un nuovo Comune od Ente non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

Ciascuno dei Comuni o degli Enti associati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione del Consiglio Comunale o del Consiglio di Amministrazione con formale comunicazione da trasmettere, entro il 30 luglio, agli altri Comuni od Enti ad esso associati.

Il recesso ha effetto dal 01 gennaio dell'anno successivo.

Restano, pertanto, a carico dei Comuni od Enti che hanno manifestato la volontà di recesso le spese sino all'operatività del recesso stesso.

Art. 16) Controversie.

Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci o Presidenti.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte e del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari e Pensionato Regina Elena

presso il **COMUNE DI VILLAGFRANCA PIEMONTE**

Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte

Tel. 011 / 9807107 – Fax 011 / 9807441

protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE SAN GIORGIO, VIGONE E VILLAGFRANCA PIEMONTE E DEL CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E DEL PENSIONATO REGINA ELENA

(istituita ai del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, e sue successive modifiche ed integrazioni)

Art. 01) Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza istituita ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni in esecuzione della convenzione stipulata a tal fine tra gli Enti aderenti ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la forma delle gestione associata del servizio di Centrale Unica di Committenza e con delega di funzioni da parte degli Enti aderenti in favore del Comune capo convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l'acquisizione, l'appalto e la concessione di lavori, servizi e forniture.

Il presente regolamento definisce le risorse umane, finanziarie e strumentali preordinate al funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

Art. 02) Regole di organizzazione e funzionamento.

La Centrale Unica di Committenza è operativa presso il Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo cronologico e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Gli Enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: deliberazione o determinazione di approvazione del progetto da porre a base di gara, verbali di verifica e di validazione degli elaborati progettuali da porre a base di gara, con i relativi documenti tecnico – progettuali completi da porre a base di gara, capitolato speciale d'appalto o capitolato d'oneri, piano di sicurezza e coordinamento o documento unico di valutazione dei rischi da interferenze con indicazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, schema di contratto di appalto e qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara incluse complete generalità del Responsabile Unico del Procedimento, telefono, telefax, e - mail dello stesso Responsabile Unico del Procedimento, posta elettronica certificata dell'Ente convenzionato committente.

La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione dell richieste in arrivo alla Centrale Unica di Committenza, salvo casi di urgenza evidenziati dall'Ente convenzionato richiedente.

La Centrale Unica di Committenza si impegna entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione degli atti, ad attivare la procedura di gara per l'acquisizione, l'affidamento o l'appalto, dei lavori e / o servizio e / o delle forniture che l'Ente convenzionato necessita.

La Centrale Unica di Committenza predispose gli avvisi di gara, il bando di gara ed il disciplinare di gara o la lettera di invito alla gara per le procedure ristrette e negoziate e tutti gli atti preparatori necessari in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli Enti aggiudicatori.

Il bando o la lettera di invito alla gara sarà sottoscritto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza e per presa visione dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente convenzionato.

La Centrale Unica di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare di gara o della lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate, nonché della modulistica e della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di indizione della gara valida nei confronti dell'Ente convenzionato, non trattandosi di determinazione a contrarre da doversi adottare dall'Ente convenzionato come indicato al successivo art. 04) in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi di informazione Nazionali e locali.

Tali documenti verranno trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza all'Ente convenzionato ed i documenti / atti per i quali occorre effettuare la pubblicità legale ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni saranno pubblicati dalla Centrale Unica di Committenza sul sito internet – profilo committente dell'Ente interessato all'affidamento / appalto e dalla stessa Centrale Unica di Committenza, così come saranno pubblicati, se eventualmente prescritto dalle norme vigenti, nel sito informativo dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto Ministeriale 06.04.2001, n. 20.

La Centrale Unica di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedure di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria.

Dopo l'avvenuta aggiudicazione definizione dell'aggiudicazione provvisoria da parte della Centrale Unica di Committenza, la stessa Centrale Unica di Committenza trasmette all'Ente convenzionato committente per la successiva adozione da parte del Responsabile dello stesso Ente di aggiudicazione definitiva dell'appalto e / o del contratto, gli atti relativi alla procedura di gara.

Art. 03) Dotazione del personale.

Il Comune di Villafranca Piemonte assicura la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci Comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza organizza le attività della Centrale Unica di Committenza in modo tale da garantire un coordinamento costante con i rispettivi Uffici degli Enti associati.

Art. 04) Commissione di gara.

La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, identificato nel Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vigone con determinazione del Sindaco del Comune di Vigone n. 9, del 20.09.2021.

La commissione di gara composta dal presidente nella persona del Responsabile Unico del Procedimento o di altro Dirigente / Responsabile indicato dall'Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale Unica e da due componenti individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato.

Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate tramite la procedura telematica in fase di acquisizione dalla ditta L&G SOLUTION s.r.l., con sede in Via A. Fraccacreta n. 100, 71121 Foggia (FG).

Art. 05) Strumenti di comunicazione e cooperazione fra gli Enti convenzionato.

La Conferenza dei Sindaci e Presidenti, Organo di indirizzo, governo e vigilanza per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati e dai Presidenti del Consiglio di Amministrazione degli Enti aderenti o loro delegati si riunisce di norma annualmente, al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza, per cronoprogrammare le attività, per monitorare i risultati e formulare osservazioni o proposte.

Ciascuno degli Enti associati può chiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci e Presidenti con preavviso di quindici giorni.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha piena autonomia nell'organizzazione delle risorse umane e strumentali, secondo gli indirizzi dettati dalla Conferenza dei Sindaci e Presidenti, organizza riunioni periodiche con il personale assegnato e / o collaboratori, al fine di monitorare il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, per personale assegnato e / o collaboratori, al fine di monitorare il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, per proporre modifiche al cronoprogramma e per suggerire proposte alla Conferenza dei Sindaci e Presidenti.

Art. 06) Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale Unica di Committenza.

Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.

I costi sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune od Ente sono rimborsati dall'Ente medesimo al termine della procedura di gara, mediante parametri che tengano in debito conto il rimborso all'opera dell'ufficio da parte dell'Ente stesso.

I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti tra gli Enti interessati in base proporzionale alla relativa spesa all'interno del quadro economico generale dei lavori, servizi o forniture da appaltare.

Le somme finalizzate al funzionamento della Centrale Unica di Committenza assegnate da parte degli Enti convenzionati da versare al Comune capofila, sono definite come segue:

- una quota annuale fissa pari ad €. 0,15 pro capite ad abitante dei singoli Comuni aderenti;
- una quota annuale non inferiore a quella riportata al punto precedente sarà applicata ai nuovi Comuni che aderiranno in futuro alla Centrale Unica di Committenza;

- una quota annuale fissa pari ad €. 250,00 pro capite dei singoli Enti aderenti;
- una quota annuale non inferiore a quella riportata al punto precedente sarà applicata ai nuovi Comuni che aderiranno in futuro alla Centrale Unica di Committenza;
- un compenso dovuto al Responsabile della Centrale Unica identificato nel Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vigone con determinazione del Sindaco del Comune di Vigone n. 6 del 09.12.2015 che sarà ripartito nel seguente modo:
 - una quota annuale fissa pari ad €. 0,15 pro capite ad abitante dei singoli Comuni aderenti;
 - una quota annuale fissa pari ad €. 250,00 pro capite dei singoli Enti aderenti;
 - un compenso che sarà concordato in relazione ad ogni singolo appalto tra il Responsabile stesso e l'Ente associato proponente con riferimento all'ammontare dell'appalto, da inserire nel singolo quadro economico del medesimo appalto;
- il rimborso una tantum di €. 300,00 per ogni singolo Ente associato per l'acquisto della piattaforma TRASPARE prodotto dalla ditta L&G SOLUTION s.r.l., con sede in Via A. Fraccacreta n. 100, 71121 Foggia (FG);
- ad ogni singolo Ente associato dovrà corrispondere le trentasei rate mensili dovute per la gestione della piattaforma TRASPARE così come segue:
 - €/mensile 15,00 dal Comune di Torre San Giorgio;
 - €/mensile 135,00 dal Comune di Vigone;
 - €/mensile 135,00 dal Comune di Villafranca Piemonte;
 - €/mensile 40,00 dal Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari;
 - €/mensile 40,00 dal Pensionato Regina Elena.

La Centrale Unica di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti associati.

Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti associati in proporzione all'importo dei lavori appaltati.

Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà ad includerle nei quadri economici come previsto dalla normativa vigente.

Art. 07) Controversie e contenziosi.

Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale Unica di Committenza.

Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi della normativa di settore vigente ed a tal fine inserire nel quadro economico.

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

Gli Amministratori: f.to BENSO Candido
f.to CAPELLO Mauro
f.to PEJRETTI Valerio
f.to RISSO Alessandro

Il Presidente
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to CANAVESIO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico dell'Ente dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 28.04.2022

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Carignano, lì 28.04.2022

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017.

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio